

COMUNE DI MATERA  
UFFICIO TRIBUTI  
Tel. 0835/241.305 – fax 0835/241.490  
e-mail: tributi.debonis@comune.mt.it

## IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 VERSAMENTO IMU + TASI

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.

Vista la Legge del 27/12/2013, n.147 (c.d. legge di stabilità) istitutiva, a decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto la L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Visto l'art. 9 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 07.12.2012 n. 213;

Visto l'art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 24.12.2012, n. 228;

Visto l'art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35;

Visto l'art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54;

Visti gli artt.1 e 2 del D.L.06/03/2014, n.16 coordinato con la legge di conversione 02/05/2014, n.68;

Visto il D.M. 28/11/2014;

Visto il D.L.24/01/2015, n.4 coordinato con la Legge di conversione 24/03/2015, n.34;

Visto l'art.1 L. 28 dicembre 2015 n.208;

### INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2017** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** sia dell'imposta municipale propria (**I.M.U.**) che della tassa dei servizi indivisibili (**TASI**) dovuta per l'anno d'imposta 2017.

#### ATTENZIONE!

A norma dell'art. 1 comma 707 della L. 147/2013 e s.m.i., sono **esenti** dall'**imposta municipale propria**:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le fattispecie previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504;
- Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, nonché tra questi ed enti non territoriali, Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- I fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis D.L. n. 30/12/1993, n.557 convertito dalla L.26/02/1994, n.133 posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza sociale;
- L'ex casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi, anche se di proprietà esclusivamente del coniuge non assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione e come tale unico obbligato tributario, a condizione che il coniuge assegnatario dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. bene merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (pensione Stato estero con esclusione, quindi, dei titolari di pensione dello Stato Italiano), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, perché considerata dalla legge direttamente adibita ad abitazione principale.
- I terreni agricoli in quanto il Comune di Matera è classificato come ente totalmente collinare, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Tale esenzione decorre dal 1 gennaio 2016 e non si applica per gli anni d'imposta 2015 e 2014 (cfr. avvisi IUC riferiti a dette annualità).
- Gli immobili di enti non commerciali, nel caso in cui il proprietario degli immobili coincida con il proprietario dell'immobile;
- fabbricati costruiti e destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui alla lettera i) dell'art.7 del D.Lgs 504/92 (art.2, comma 3, D.L.102/2013).
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U n.146 del 24/04/2008, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale di vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- l'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto:
  - a) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Invece, per quanto riguarda la TASI, sono **esenti** dal tributo:

- I. **l'abitazione principale** (con esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), così come definita ai fini IMU. **Tale esenzione si applica anche nei confronti dell'occupante, che la usa come abitazione principale, che non sia anche possessore (proprietario o altro diritto reale di godimento) dell'immobile.** In tale caso, il possessore dell'immobile sarà tenuto al pagamento per la propria quota di tributo;
- II. le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 02/05/2014, n.68, come di seguito elencati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- III. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

**NEL CASO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE O SUI QUALI QUESTO SIA TITOLARE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SITUATI SUL PROPRIO TERRITORIO, SIANO UTILIZZATI DA TERZI SOGGETTI, A QUALSIASI TITOLO, QUESTI ULTIMI SONO TENUTI AL VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DELLA QUOTA DELLA TASI DI COMPETENZA DELL'OCCUPANTE. SALVO IL CASO IN CUI SIANO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.**

Il versamento del **saldo** delle suddette imposte deve eseguirsi **entro il 16/12/2017**.

**SOGGETTI PASSIVI:** Sono tenuti al pagamento delle singole imposte tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Ai soli fini della Tasi, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **30%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo

**IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA:** il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli altri immobili esenti suindicati così come previsti dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di CC. n.27 del 03/07/2014 e modificati con deliberazione di C.C. n.18 del 18/04/2016, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

**BASE IMPONIBILE:**

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune ha stabilito con deliberazione di G.C. n. 79 del 28/02/2017 appositi valori di riferimento per l'anno 2017, che sono disponibili sul sito internet istituzionale dell'Ente: [www.comune.matera.it](http://www.comune.matera.it) anche accedendo da *Materadigitale*.

La base imponibile TASI coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011.

- Anche per la TASI, come per l'IMU, la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.
- **Comodato d'uso gratuito e LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione).

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU/TASI corredata dalla copia del contratto di comodato registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dall'articolo 38 del regolamento IUC.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (riduzione 25%), a condizione che il contratto di locazione sia registrato.

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione corredata dalla copia del contratto di locazione registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal regolamento IUC.

**ALIQUOTE:** Si riportano le aliquote vigenti nel 2017:

Fattispecie	Aliquote IMU 2017	Aliquota TASI 2017
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%	0,18%
Altri fabbricati	0,96%	0,18%
Terreni agricoli	-----	=====
Fabbricati rurali ad uso strumentale	-----	0,10%
Beni merce non locati	-----	0,10%

Ai fini IMU è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**DETRAZIONE:** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1-A8 e A/9) compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. La detrazione spetta fino a

concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze. Ai fini Tasi non è prevista alcuna detrazione d'imposta.

**CALCOLO DELL'IMPOSTA:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Dal 2013 **non si applica più la quota statale del tributo**. Pertanto, fatto eccezione per quanto di seguito indicato, il tributo deve versarsi interamente al comune.

**Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D** il tributo deve invece calcolarsi come segue:

- **Quota statale:** applicando l'aliquota base dello 0,76%
- **Quota comunale:** applicando la maggiorazione del 0,20% dell'aliquota base deliberata dal Consiglio Comunale nell'anno 2013;

**PAGAMENTO:** il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati o i bollettini di conto corrente postale approvati con D.M., intestati al c/c postale n.1008857615, "Pagamento IMU" ed al c/c postale n.1017381649 "Pagamento TASI". **Il codice comune da indicare è F052**. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 5,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato	Codice TASI Comune
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====	3958
Fabbricati rurali strumentali no cat D	3913	=====	3959
Fabbricati rurali strumentali cat D	=====	3925	3959
Terreni agricoli	-----	=====	=====
Aree fabbricabili	3916	=====	3960
Immobili produttivi cat D	3930	3925	3961
Altri fabbricati	3918	=====	3961

**Dichiarazione:** I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **il 30 giugno dell'anno successivo a quello** in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione dell'anno 2017 deve essere presentata entro il **30/06/2018**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il regolamento comunale.

**I soggetti passivi dei tributi che devono presentare la dichiarazione e/o qualsiasi istanza e/o richiesta (es.: istanza in autotutela, istanza di accertamento con adesione, istanza di variazione, agevolazione ed esenzione, comunicazioni, richieste di rimborso e/o compensazione, dichiarazioni, denunce di inizio occupazione/variazione/cessazione, richieste di rateizzazioni di accertamenti, etc) devono utilizzare esclusivamente il portale telematico presente sul sito istituzionale dell'ente e denominato "Matera Digitale" così come previsto dagli artt. 91 e 95 del regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione di CC. n.27 del 03/07/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n.18 del 18/04/2016.**

Con riferimento alla **TARI**, sarà a cura del Comune predisporre ed inviare, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento contenente l'indicazione analitica degli elementi del debito dovuto e dei termini di pagamento. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dall'obbligo di pagamento del tributo.

Per maggiori informazioni:

Comune di Matera - Ufficio Tributi - Via A.Moro.

E-mail: [tributi.debonis@comune.mt.it](mailto:tributi.debonis@comune.mt.it) - PEC: [comune.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it)

Tel. 0835-241305 - sito internet: [www.comune.mt.it](http://www.comune.mt.it)

Sede Comunale, Maggio 2017

**Il Funzionario Responsabile P.O.**  
**Dott. Michele DE BONIS**